

# COMUNE DI VIALFRE'

(Città metropolitana di Torino)

## VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate DEL 15 SETTEMBRE 2021

La sottoscritta Claudia Calandra, Revisore dei Conti del Comune di Vialfre' (TO),

**premess**o di aver ricevuto dal Comune di Vialfre' copia della determina n. 14 del 19/07/2021 del Segretario Comunale avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo risorse Decentrate per l'anno 2021";

**visto** il disposto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**visto** l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001;

**vista** la delibera del C.C. n. 9 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 nel quale sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata;

**preso atto** che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

**visto** l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

**visto** l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**visto** il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**considerato** che l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, stabilisce che l'Organo di Revisione dell'Ente effettua: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”;*

**rilevato** che dalla documentazione esaminata emerge:

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile	2.147,48	5.022,44
Fondo variabile	192,78	192,78

soggetta al limite		
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 dl 34/2019		
Risorse fondo prima delle decurtazioni	2.340,26	5.215,22
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>2.340,26</b>	<b>5.215,22</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>5.215,22</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		204,49
Risorse variabili NON sottoposte al limite		0,00
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>5.419,71</b>

**Preso atto** pertanto che il fondo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2021 parte stabile è pari ad euro 5.226,93 e parte variabile è pari ad euro 192,78;

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate anno 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

**Evidenziato** che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione;

### **RACCOMANDA**

di completare l'iter relativo alla contrattazione decentrata con la sottoscrizione del contratto con le rappresentanze sindacali, così individuando le modalità di distribuzione delle risorse disponibili;

## RAMMENTA

che il Principio Contabile 4/2, al punto 5.2 prevede che: *“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”.*

## CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 Dlgs 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40bis, comma 1, Dlgs 165/2001).

Li, 15 settembre 2021.

IL REVISORE  
Claudia Calandra